

N. 3065

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D’ALÌ,  
MAGGIORE, FILOGRANA e MANFREDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 13 FEBBRAIO 1998**

---

Nuove norme per il settore lattiero-caseario

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende fornire un quadro normativo certo agli allevatori italiani che da troppi anni operano in un contesto definito da norme contraddittorie, che hanno creato enormi difficoltà al comparto della zootecnia da latte.

Come si può facilmente verificare dall'esame degli atti parlamentari non è da oggi che affermiamo quest'esigenza, diventata di dominio pubblico solo dopo che le proteste e i blocchi stradali attuati dagli allevatori lo scorso gennaio hanno reso scottante per tutti un problema che prima sembrava riguardare solo pochi, e che non interessava minimamente l'opinione pubblica.

La storia che ha portato gli allevatori a scendere in piazza e ad avviare un lungo braccio di ferro con il Governo prende avvio nel 1984. Infatti i regolamenti CEE n. 856/84 e n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, istituirono il regime delle quote latte, assegnando all'Italia un quantitativo di riferimento pari a circa 90 milioni di quintali complessivi, sulla base di dati forniti dall'ISTAT per l'anno 1983 (pari a 98 milioni).

Nel 1985 l'Associazione italiana allevatori effettuò il primo censimento delle aziende in produzione, eseguito attraverso le organizzazioni professionali, che fornì indicazioni produttive differenti da quelle dell'ISTAT: la quota accertata era infatti di circa 89 milioni di quintali.

L'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste decise di recuperare la differenza attribuendo d'ufficio a ciascuna azienda un quantitativo di riferimento sulla base di una produzione annua media moltiplicata per le consistenze di stalla. Il problema fu sottovalutato, anzi probabilmente si ritenne che con ampi spazi di mediazione una volta fat-

te le leggi si sarebbe trovato il modo di applicarle secondo le proprie esigenze.

Nel 1986 infatti l'Italia ottenne una deroga che le permetteva di inserire nel novero dei produttori di latte non solo i singoli allevamenti, ma anche le associazioni di produttori e le loro unioni; in tal modo si attribuì all'UNALAT (l'unione delle associazioni appositamente costituita) il potere di risolvere il problema della definizione e della gestione dell'esatto ammontare delle produzioni, attraverso il cosiddetto bacino unico della produzione.

Nel 1987 la quota nazionale che venne assegnata all'UNALAT ammontava a 92 milioni di quintali circa, mentre nel 1988 venne avviata una nuova rilevazione da cui non scaturì alcun dato ufficiale. La concessione accordataci dalla Comunità fu revocata, per lasciare il posto all'obbligo di applicazione immediata di un regime di quote individuali, suddivise in quota A e quota B (di riserva), basate su dati produttivi storici.

Inoltre per la ritardata applicazione del regime delle quote e per il superamento del quantitativo nazionale assegnato (cosa che non è dato di sapere se sia avvenuta effettivamente), l'Italia si vide comminare una sanzione di 5.600 miliardi.

Nel 1992, con la legge 26 novembre 1992, n. 468, il legislatore di allora si proponeva di regolamentare globalmente il settore sia sotto l'aspetto dell'accertamento delle produzioni, che relativamente alla negoziazione delle quote, ma ancora una volta veniva commesso un errore macroscopico: venne licenziata una legge in cui non veniva istituito alcun capitolo specifico che prevedesse l'estinzione della multa per lo «splafonamento» già avvenuto, dando vita a una norma priva di copertura di spesa (per

la quale oggi tutti noi contribuenti dobbiamo pagare mille miliardi l'anno). Per di più la norma nel suo complesso si è rivelata di impossibile applicazione e da essa sono derivate solo ulteriori complicazioni per una vicenda già di per sé tutt'altro che chiara.

Solo dopo il 1992 si cercò realmente di mettere ordine nel settore pensando e redigendo norme in grado di essere compatibili con i requisiti dell'Unione europea e venire incontro alle esigenze dei produttori.

Prese allora avvio in gran fretta il censimento delle quote da parte dell'AIMA, per la verifica del reale ammontare individuale (che come a tutti noto si basa su dati produttivi storici relativi al periodo 1988-1989 e 1991-1992). Per il reperimento di tali dati l'AIMA diede vita ad una complessa fase di censimento delle reali produzioni storiche, al fine di pervenire alla pubblicazione di un bollettino dei titolari di quota, il primo a non essere basato su dati di provenienza UNALAT.

Ciò permise di creare le condizioni per ricontrattare con la Comunità un aumento di quota (che si ottenne per un ammontare di 9 milioni di quintali, subordinato al rientro entro tempi stretti nella quota nazionale stessa) ed ottenere una riduzione della multa dagli iniziali 5.600 a 3.620 miliardi di lire, che già stiamo pagando.

Le verifiche di campagna accertarono che si era largheggiato nell'attribuire la quota a molti produttori; il riscontro dei dati contabili riportò molte produzioni alla loro dimensione reale, ed evidenziò che in molti passaggi di quota si erano verificate duplicazioni, che molti piani di miglioramento e di primo insediamento andavano a incrementare i quantitativi regionali, pur non essendo ancora a regime o addirittura non essendo mai stati approvati.

Nella campagna 1994-1995 i dati relativi alla commercializzazione di latte rientrano nella quota nazionale, facendo ben sperare per il futuro.

Successivamente il problema sfuggì ancora una volta di mano, a causa di decisioni

prese in sede politica che gettarono il settore lattiero nel caos più totale.

Si cominciò infatti a modificare più volte il quadro normativo di riferimento, introducendo meccanismi diversi per cercare di accontentare tutti, e mentre si succedevano i bollettini, oggetto di ricorsi sospensivi accolti dai vari tribunali amministrativi regionali, vennero adottate soluzioni legislative estemporanee come l'autocertificazione delle produzioni da parte degli allevatori, o come la modifica dei meccanismi di compensazione dei *surplus* produttivi tra le diverse aree.

Abbiamo sottolineato in ogni sede come fosse quello il momento per operare una valutazione complessiva del problema quote latte, che avrebbe permesso, pur in tempi leggermente più lunghi, di risolvere correttamente e definitivamente l'annoso problema.

Siamo così giunti alla situazione attuale, dove in seguito all'ennesimo superamento nella campagna 1995-1996 della quota nazionale di oltre cinque milioni di quintali, registriamo l'ennesima sanzione, che come è a tutti noto grava direttamente su circa 15.000 produttori che, eseguite tutte le compensazioni, risultano responsabili dello «splafonamento» stesso.

La presente proposta viene alla luce nel contesto fin qui descritto e come sottolineato all'inizio scaturisce dall'esigenza di risolvere la complessa situazione venutasi a creare, chiarendo tutti i gli aspetti applicativi, nonché le responsabilità operative e gestionali dell'applicazione del regime delle quote latte in Italia.

Gli obiettivi del presente disegno di legge sono i seguenti:

1) ristrutturare il sistema in maniera che le quote assegnate si avvicinino il più possibile alle quantità di latte prodotto;

2) raggiungere un decentramento strutturale del sistema (regioni) pur conservando un organismo centrale di riferimento e coordinamento (AIMA);

3) prevedere altresì il rilascio dei certificati di attestazione individuale della quota latte, sistema che qualifica per la prima volta in Italia la quota come diritto soggettivo. Tali certificati contribuiscono allo snellimento e alla trasparenza delle operazioni di

trasferimento delle quote. In materia di mutamento di titolarità si è scelta la strada della liberalizzazione convinti del fatto che un sistema di per sé ingessato per l'impresa, come quello delle quote, debba avere in ambito nazionale la massima flessibilità.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Quantitativi di riferimento)*

1. A decorrere dal periodo di applicazione 1998-1999, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i compiti assegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dalla presente legge.

2. Nel primo periodo di applicazione, le quote spettanti ai singoli produttori, di cui all'articolo 9, lettera c), del citato regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, sono quelle assegnate dall'AIMA in sede di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei relativi quantitativi, effettuato per il periodo 1998-1999, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, unificando le quote A e B. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono modificare le quote comunicate dall'AIMA, fatte salve le modifiche derivanti dall'applicazione di disposizioni contenute nella presente legge.

3. I produttori che superano i quantitativi assegnati sono tenuti al pagamento del prelievo supplementare ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria e della presente legge.

## Art. 2.

*(Piano di ristrutturazione)*

1. Al fine di favorire la ristrutturazione del settore a livello nazionale, l'AIMA adotta, a partire dal 1° giugno 1998, un programma volontario di abbandono, totale o parziale, della produzione lattiera, con corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono in un'apposita riserva da costituirsi presso l'AIMA. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri, il termine e le modalità di riassegnazione delle quote ai produttori richiedenti, per un prezzo pari alla suddetta indennità. All'anticipazione delle spese derivanti dall'operazione, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1998, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che dovrà determinare anche l'importo dell'indennità e le altre modalità di attuazione del programma.

2. Sono soppressi i programmi di abbandono indicati nell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204. Le relative disponibilità finanziarie sono acquisite al bilancio dell'AIMA.

3. Ulteriori piani di ristrutturazione della produzione lattiera, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, e successive modificazioni, possono essere adottati con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13.

## Art. 3.

*(Riserva nazionale)*

1. Presso l'AIMA è istituita una riserva nazionale, suddivisa in consegne e vendite

dirette e costituita dalla differenza tra l'ammontare delle quote assegnate ai produttori e l'entità della quota nazionale.

2. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un intero periodo comporta per i produttori titolari la perdita di diritto della stessa, che confluisce nella riserva nazionale, salvo che siano intervenuti i contratti previsti dall'articolo 10.

3. Qualora il ricorso del produttore, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, abbia esito negativo, nella riserva nazionale confluiscono tutti i quantitativi oggetto di revoca in seguito ai controlli previsti dal predetto decreto-legge, con particolare riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a) b) e c)*, e ai contratti illegali.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, e successive modificazioni, i produttori di cui al comma 2 possono richiedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio successivo al periodo di mancata produzione, la riattribuzione della quota.

5. Entro il 30 giugno successivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, accertata la ripresa produttiva da parte dei produttori richiedenti, provvedono a riassegnare la quota ai produttori nei limiti di quella già posseduta. Tutte le altre quote comunque non prodotte e commercializzate si intendono revocate, con effetto dal periodo successivo. Le regioni e province autonome ne danno immediata comunicazione ai produttori e all'AIMA, entro il successivo 15 luglio.

6. Nel caso in cui la regione o provincia autonoma non comunichi tale revoca, l'AIMA vi provvede direttamente, dandone comunicazione alla regione o provincia autonoma medesima, facendo confluire le quote revocate nella riserva nazionale.

7. Le quote confluite nella riserva nazionale, al netto della quota di cui all'articolo

11, comma 3, sono annualmente riattribuite dall'AIMA, entro il 30 settembre, alle regioni e province autonome in proporzione alla produzione commercializzata nei rispettivi territori durante il periodo precedente, purchè non superiore alla somma delle quote dei produttori operanti nelle rispettive regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assegnare le suddette quote con i criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo anche conto delle esigenze dei giovani agricoltori e dei produttori ubicati nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate di cui al regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, nonchè dei produttori ubicati nei comprensori di produzione di prodotti lattiero-caseari a denominazione protetta monotypici.

8. L'eventuale aumento dei quantitativi nazionali stabiliti dai regolamenti comunitari affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome secondo le modalità previste nel comma 7.

#### Art. 4.

##### *(Gestione delle quote)*

1. Prima dell'inizio di ciascun periodo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono a ciascun produttore distinti certificati indicanti le quote consegne e vendite dirette ad essi spettanti. Il produttore è tenuto a depositare presso l'acquirente il certificato indicante la quota consegne. Sul certificato sono annotati, a cura degli organi regionali, gli eventuali contratti di affitto o compravendita che modificano i quantitativi di riferimento spettanti ai singoli produttori. Tali certificati costituiscono la prova dei diritti produttivi dei singoli.

2. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, si avvalgono esclusivamente dei certificati di cui al comma 1, per l'ap-



plicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte e sul prelievo supplementare.

3. In caso di riduzione dei quantitativi nazionali fissati dai regolamenti comunitari per la consegna e le vendite dirette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad apportare riduzioni obbligatorie e senza indennità delle quote assegnate ai produttori ubicati nel proprio territorio in percentuale uguale per tutti.

4. Ove debbano disporre l'aumento delle quote spettanti ad uno o più produttori, in applicazioni di decisioni adottate in sede giurisdizionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riducono in percentuale uguale per tutti le quote assegnate a tutti gli altri produttori della regione e della provincia autonoma, con effetto dal periodo successivo, in modo da non aumentare l'ammontare globale delle quote assegnate ai produttori della regione o della provincia autonoma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono periodici controlli sull'entità della produzione effettiva dei singoli produttori e, qualora verificano che essa, per tre periodi consecutivi, è inferiore del 30 per cento alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla produzione effettiva, dandone comunicazione all'AIMA. La parte di quota revocata confluisce nella riserva nazionale.

6. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato nel corso del periodo, gli acquirenti trasmettono un prospetto bimestrale delle consegne di latte alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende, nonchè all'AIMA e alle associazioni di produttori, per i produttori associati. Le associazioni di produttori, qualora dalle suddette comunicazioni verificano scostamenti apprezzabili rispetto ai quantitativi di riferimento, intervengono con azioni di informazione ed eventuale programmazione presso i propri associati per favorire il rientro della produzione nei livelli di titolarità dandone notizia alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

## Art. 5.

*(Applicazione del prelievo supplementare)*

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, entro il 15 maggio di ogni anno, sono tenuti a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, per tutti i produttori che hanno effettuato consegne e a trasmetterla alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi, unitamente ai modelli L1 controfirmati dai produttori, in conformità ai modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997, e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale dichiarazione di contestazione. La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati anche su supporto magnetico, secondo *standard* definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita l'AIMA. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA entro il 30 giugno, i dati contenuti nelle stesse dichiarazioni anche su supporto magnetico. Fermo restando il rispetto del predetto termine, la verifica delle dichiarazioni deve tener conto delle risultanze dell'anagrafe del bestiame e delle altre banche dati disponibili. Particolari verifiche devono essere effettuate nel caso di modelli L1 non controfirmati dai produttori e in caso di contratti associativi.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori

per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale, o si avvalgono di idonee garanzie fornite dai produttori medesimi.

4. Le consegne effettuate dai produttori privi di quota devono essere integralmente sottoposte a prelievo supplementare da parte degli acquirenti.

5. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, finchè permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono impignorabili e sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3.

6. I produttori sono tenuti ad accertarsi che l'acquirente a cui effettuano la consegna sia riconosciuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, e successive modificazioni.

#### Art. 6.

##### *(Compensazioni)*

1. L'AIMA, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle dichiarazioni degli acquirenti, verificate e trasmesse dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 5, effettua la compensazione nazionale, tra le minori e maggiori quantità consegnate, computando le consegne effettuate da tutti i produttori ed imputa il prelievo supplementare eventualmente dovuto, nell'ordine, prima ai produttori privi di quota e poi ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'AIMA comunica agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore e trasmette alle regioni e province autonome, anche su supporto magnetico, l'elenco dei produttori sottoposti a prelievo.

3. Gli acquirenti devono versare il prelievo dovuto anteriormente al 1° settembre di ogni anno.

4. I versamenti previsti dal comma 3 devono essere effettuati in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

5. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo gli acquirenti debbono inviare la relativa ricevuta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono, nei successivi dieci giorni, alle necessarie comunicazioni all'AIMA.

6. Entro la stessa data indicata nel comma 3, le somme trattenute in misura superiore rispetto al prelievo dovuto sono restituite per il 50 per cento ai produttori titolari di quota e sono versate per il restante 50 per cento all'AIMA che deve destinarle al finanziamento di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 8, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3590/92 del Consiglio.

7. Nel caso di produttori privi di quota, tutta la eventuale somma residua è versata all'AIMA per la finalità suddetta.

#### Art. 7.

##### *(Vendite dirette)*

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette devono inviare alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verificata la correttezza delle dichiarazioni stesse, trasmettono all'AIMA, entro il successivo 15 giugno, i dati di cui al presente comma anche su supporto magnetico.

2. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato

vendite nel periodo interessato devono ugualmente inviare la dichiarazione di cui al comma 1.

3. L'AIMA, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua la compensazione per tutti i produttori titolari di un quantitativo di riferimento vendite dirette tra le minori e le maggiori quantità vendute.

4. Effettuata la compensazione, l'AIMA provvede ad imputare al produttore il prelievo dovuto dandone comunicazione allo stesso e alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

5. Il produttore deve versare il prelievo anteriormente al 1° settembre di ciascun anno.

6. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 6 specificandone l'imputazione come vendite dirette.

7. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo di produttori devono inviare la ricevuta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono nei successivi 10 giorni alle necessarie comunicazioni all'AIMA.

#### Art. 8.

##### *(Penalità)*

1. Gli acquirenti che non versano il prelievo supplementare dovuto nell'apposita contabilità speciale entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto gravata dagli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, secondo le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Se il versamento è effettuato entro dieci giorni dalla scadenza del termine suddetto, la somma è ridotta al 10 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai produttori che non ver-

sano il prelievo supplementare anteriormente al 1° settembre, per le vendite dirette.

3. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 e 2 non abbiano provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui al primo periodo del comma 1.

4. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli stessi interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

5. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 4, la somma di cui al comma 1 è pari al prelievo dovuto, oltre agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

#### Art. 9.

##### *(Coordinamento)*

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino, nei confronti dei produttori e degli acquirenti, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti comunitari.

2. I produttori e gli acquirenti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari addetti ai controlli, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, o altri locali, nonchè a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

3. Il Ministero per le politiche agricole svolge attività di coordinamento dell'applicazione del regime comunitario delle quote latte fornendo alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e all'AIMA ogni utile indicazione e verificando l'appli-

cazione puntuale della normativa nazionale e comunitaria, anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari, che nello svolgimento della loro attività possono procedere all'esecuzione di controlli straordinari, accessi e ispezioni presso i produttori.

4. Gli elenchi dei produttori titolari di quota e le modifiche degli elenchi medesimi devono essere comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'AIMA, che tiene aggiornato, anche al fine di corrispondere alle richieste delle autorità comunitarie, un elenco nazionale dei titolari di quota e dei quantitativi ad essi assegnati, nonchè un consuntivo delle consegne e delle vendite dirette.

#### Art. 10.

##### *(Mutamenti di titolarità delle quote)*

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni fra le parti.

2. L'acquisto di una quota da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote già di sua spettanza. I produttori soci di cooperative lattiero-casearie hanno diritto di prelazione nell'acquisto o nell'affitto della quota ceduta nell'ambito della cooperativa stessa.

3. Le quote possono essere vendute separatamente dall'azienda agricola. I contratti di vendita devono avere forma scritta e la firma della parti deve essere autenticata. L'autentica può essere fatta anche dagli uffici regionali o delle province autonome. La vendita ha effetto a decorrere dal periodo successivo a quello di perfezionamento dell'atto.

4. Le quote possono essere affittate separatamente dall'azienda agricola. I contratti di affitto devono avere forma scritta e la firma delle parti deve essere autenticata. L'autenticità può essere fatta anche dagli

uffici regionali o delle province autonome. L'affitto è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e non può essere rinnovato, nè può essere stipulato altro affitto, anche parziale, della stessa quota nel quinquennio successivo. L'affitto ha effetto a decorrere dal periodo successivo a quello di perfezionamento dell'atto.

5. Le parti possono tuttavia concordare entro il 31 dicembre di ogni anno che in caso di compravendita o affitto per un intero periodo se ne possa anticipare la validità anche nel periodo in corso solo relativamente ai quantitativi non prodotti dal cedente. Le regioni, attraverso i loro organismi, apportano le dovute modifiche ai certificati previsti all'articolo 4, comma 1.

6. Gli atti indicati nei commi 3 e 4 ed ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, devono essere comunicati entro quindici giorni alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende che, verificata la regolarità degli stessi, rilasciano il certificato previsto dall'articolo 4, comma 1. Nel caso di trasferimento di azienda, la regione o la provincia autonoma provvede altresì a ritirare contestualmente il certificato precedente.

7. Per l'esercizio delle funzioni concernenti la vendita ed i cambiamenti di titolarità delle quote, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'opera delle associazioni dei produttori di latte.

#### Art. 11.

##### *(Istituzioni pubbliche di ricerca e manifestazioni fieristiche)*

1. Le università degli studi, gli istituti tecnici agrari, gli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, statali o legalmente riconosciuti, e le istituzioni pubbliche di ricerca che intendono commercializzare il latte e i derivati lattiero-caseari, di-



rettamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche loro proprie possono, con istanza motivata, richiedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati l'assegnazione di un quantitativo di riferimento. Analoga istanza può essere avanzata dalle istituzioni pubbliche e dagli enti ed organizzazioni private che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione ed inserimento dei portatori di *handicap*, mediante la conduzione di appropriate strutture produttive nel settore lattiero.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assegnare il quantitativo richiesto, ove risulti la disponibilità nel proprio comparto nella riserva nazionale, dandone comunicazione all'AIMA.

3. Tutti i quantitativi di latte prodotti e consegnati a terzi nell'ambito di una manifestazione fieristica-zootecnica, ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali competenti, o qualificata internazionale con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e coperti da un'apposita quota della riserva nazionale di duecentocinquanta tonnellate. Gli enti organizzatori devono comunicare alla regione o provincia autonoma e all'AIMA i quantitativi di latte prodotti nel corso delle manifestazioni.

## Art. 12.

### *(Sanzioni amministrative)*

1. Gli acquirenti che violano gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 2 e 6, all'articolo 5, commi 1, 3, 4 e 5, e all'articolo 6, comma 3, sono assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 180 milioni.

2. I produttori che violano gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 6, e dall'articolo 7, commi 1, 2 e 7, sono assog-

gettati al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 120 milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere *c*), *d*) e *f*) del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni.

4. Gli acquirenti, di cui all'articolo 9, lettera *e*), del regolamento (CEE) n. 3950/52 del Consiglio, che procedono all'acquisto di latte o di altri prodotti lattieri senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, o il cui riconoscimento sia stato revocato dalla regione o dalla provincia autonoma, sono assoggettati ad una sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 180 milioni.

5. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e, sino all'istituzione dell'Autorità nazionale per i controlli comunitari, alla irrogazione delle relative sanzioni provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

6. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Le somme eventualmente imputate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) per il mancato introito del prelievo dovuto, sono poste, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13, a carico delle regioni e delle province autonome ove sono ubicate le aziende cui è ascrivibile il prelievo che avrebbe dovuto essere versato, ferma restando ogni altra responsabilità civile, amministrativa e penale.

## Art. 13.

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni della presente legge attingono all'organizzazione comune di mercato e costituiscono norme di riforma economico-sociale in agricoltura.

2. È abrogata la legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche agricole, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

4. Le norme regolamentari vigenti restano applicabili sino alla data di entrata in vigore di quelle previste dal comma 3, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

